

Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree contigue (zone di pre parco) del Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone per le annate venatorie 2017/2019

Art. 1 Finalità

Con le presenti norme si regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco dei Laghi di Suviana e del Brasimone (di seguito Parco), secondo le modalità definite dalla L. 6 Dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 Febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, dalla L.R. 23 dicembre 2011 n. 24, dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, dalla L.R. 15 Febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008 n. 1 per la Gestione degli ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

Art. 2 Durata e validità

Il presente Regolamento è redatto in conformità agli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005 e degli artt. 5 e 6 della L.R. 24/2011, dell'art. 18 della L.R. 13/2015 e ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2017-2019.

Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento generale del Parco di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.

Art. 3 Divieto di caccia

Nel territorio del Parco (Zone B, C e D come rilevabile dalla cartografia del P.T.P.) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6, della L. 394/1991, dell'art. 21 della L. 157/1992 e della L.R. 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37 della medesima L.R. 6/2005.

Art. 4 Esercizio attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nelle aree contigue al Parco (pre-Parco) di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e all'art. 25, comma 1, lettera e) della L.R. 6/2005 alle seguenti specie:

cinghiale;

fagiano;

lepre;

specie migratorie (da appostamento temporaneo) limitatamente alle specie quaglia (*Coturnix coturnix*), colombaccio (*Columbus palumbus*) e merlo (*Turdus merula*).

2. Annualmente, qualora dai censimenti organizzati nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo anche sulle specie cervo, daino e capriolo così come di seguito specificato nell'art. 5.

3. La presenza ammissibile non deve essere superiore a un cacciatore ogni 23 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area contigua 681 ha), per un carico massimo di 30 cacciatori.
4. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è riservata prioritariamente (nella forma di caccia programmata) ai cacciatori residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio), così come successivamente specificato all'art. 7, comma 3.
5. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area contigua, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia orientale (di seguito Ente), il cui prezzo verrà stabilito dal Comitato Esecutivo con propria delibera. Nel caso in cui il cacciatore di cui sopra completi il tesserino compilando tutte le righe relative alle giornate di caccia effettuate, gli verrà rilasciato un secondo tesserino.
6. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area contigua, è consentito in caccia di selezione, così come normato dal Regolamento Regionale 1/2008 e ss.mm.ii. alla voce "Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie" del relativo allegato tecnico.
7. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle giornate determinate ai sensi del successivo art. 6.
8. I cacciatori che abbiano acquisito un tesserino per l'attività venatoria nel Parco sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Parco nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria e non, sia nel parco che nell'area contigua. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, sentieristica, ecc.
9. È vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente.
10. È vietato l'impiego di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati su tutto l'ambito dell'attività venatoria disciplinata dal presente Regolamento.
11. Per l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato impiegare o detenere munizioni contenenti piombo.

Art. 5 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo

1. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E.R. (Areale del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
2. La caccia di selezione al daino e al capriolo, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Regione Emilia-Romagna. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente allo stesso ATC e alla Regione, a seguito di parere favorevole dell'ISPRA.

3. Nell'attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 6 Periodi e limitazioni dell'attività venatoria

1. Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, le giornate di caccia pro-capite saranno 3 (tre) settimanali. Nell'area contigua ricompresa nel sito Rete Natura 2000 SIC IT 4050020 "Laghi di Suviana e Brasimone" nel mese di gennaio è vietato l'esercizio dell'attività venatoria per più di due giornate alla settimana, giovedì e sabato, con l'eccezione della caccia agli ungulati.

2. La caccia di selezione al cinghiale dovrà essere esercitata dal primo ottobre al 31 gennaio e dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno in tre giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato di ogni settimana.

3. Nel periodo di caccia di selezione compreso tra il 15 aprile e il 31 luglio di ogni anno, dovrà essere prelevato il 30% dei capi di cinghiale annualmente individuati dall'Ente, di concerto con l'ATC BO3, come obiettivo minimo di abbattimento per singola annata venatoria nel distretto del Parco.

4. Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale 1/2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dall'ATC BO3 e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio al momento vigente.

5. La caccia a fagiano e lepre si svolgerà secondo quanto stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

6. L'attività venatoria da appostamento temporaneo alle specie quaglia, colombaccio e merlo è consentita secondo quanto stabilito dal calendario venatorio al momento vigente.

7. Per l'attività venatoria da appostamento temporaneo è vietato:

- a) utilizzare l'appostamento in più persone ovvero accogliere nell'appostamento persone non in esercizio venatorio;
- b) utilizzare dispositivi elettronici;
- c) realizzare l'appostamento in punto diverso da quello autorizzato dall'Ente di gestione;
- d) lasciare allestito l'appostamento al termine della giornata di caccia;
- e) utilizzare per l'allestimento vegetazione tagliata in loco in assenza di espressa autorizzazione del proprietario del terreno e dell'Ente;
- f) avvicinarsi, allontanarsi o muoversi attorno all'appostamento con il fucile non smontato o fuori dalla custodia;
- g) recuperare la fauna selvatica abbattuta con il fucile carico ed eventualmente abbattere animali feriti con il fucile.

8. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente, anche per ragioni legate alla tutela naturalistica, fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio regionale competente e all'ATC BO3.

9. L'attività venatoria dovrà essere svolta esclusivamente negli orari stabiliti dal calendario venatorio regionale e comunque in assenza di utilizzo di fonti luminose artificiali.

10. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della L.R. 6/2005 i carnieri massimi prelevabili da ogni cacciatore in azione nell'area contigua, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, saranno i seguenti:

lepre: 8 capi per stagione venatoria;

fagiano: 15 capi per stagione venatoria;

quaglia: 4 capi per giornata di caccia e 20 capi per stagione venatoria;

colombaccio: 12 capi per giornata di caccia;

merlo: 4 capi dal 2/9 al 14/9 e 20 capi dal 17/9 al 18/12, per giornata di caccia.

11. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Venatorio al momento vigente e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 7 Titolo di accesso

1. Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori di cui all'art. 4, comma 4, è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte dell'Ente. Tale tesserino riporterà, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà a operare.

2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dall'Ente il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie, al termine della giornata di caccia. Copia del tesserino regionale e l'originale del tesserino rilasciato dall'Ente, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente entro il 31 marzo di ogni anno. La mancata riconsegna del tesserino del Parco precluderà, per la successiva, annata venatoria l'accesso venatorio all'area contigua.

3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 4 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 3, a partire dalla data stabilita annualmente con determina dirigenziale, e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire il tesserino di cui al precedente comma 1, solo i cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Camugnano, Castiglione dei Pepoli e Castel di Casio. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:

a) dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di terreni con superficie superiore ai 3 ha all'interno dell'area protetta;

b) dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini, a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta.

4. La proprietà dei terreni e degli immobili dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino dell'Ente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

5. Per la caccia di selezione al capriolo, al cervo e al cinghiale, l'Ente inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di 30 cacciatori come stabilito all'art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

6. Per la caccia da appostamento temporaneo, il cacciatore dovrà formulare apposita richiesta compilando il "Modulo per esercizio di attività venatoria da appostamento" fornito dall'Ente. L'Ente risponderà entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta previo verifica dei seguenti criteri vincolanti:

a) l'area in cui verrà esercitata la caccia da appostamento temporaneo dovrà essere:

- all'interno del territorio dell'Area contigua di cui alla L.R. 6/2005;
- ad almeno 150 metri in linea d'aria dai confini del Parco (zona C o zona B) o di altre zone di protezione, da aziende venatorie, da centri di riproduzione della fauna e delle zone di addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate;
- ad almeno 150 metri in linea d'aria dalle sponde dei laghi di Suviana, Brasimone, San Damiano, da aree di sosta o sentieri della rete sentieristica regionale o del Parco in quanto aree soggette a intensa frequentazione indotta dal Parco oltre che da operatori economici;

b) la domanda dovrà indicare le coordinate e le indicazioni catastali necessarie all'esatta localizzazione dell'area ed essere obbligatoriamente corredata dall'autorizzazione scritta del proprietario o conduttore del fondo.

7. Le autorizzazioni di caccia da appostamento temporaneo, verranno conteggiate cumulativamente a quelle previste per la caccia vagante nei limiti della densità venatoria per l'area contigua di cui al precedente art. 4, comma 3; pertanto saranno rilasciati fino all'effettiva disponibilità di autorizzazioni al prelievo venatorio, al fine di ottenere una pressione venatoria inferiore a quella delle aree contermini come previsto all'art. 38, comma 3, della L.R. 6/2005.

Art. 8 Controllo e vigilanza

1. L'Ente collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con il Corpo di Polizia provinciale della Città Metropolitana e con l'ATC ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994 anche tramite apposita convenzione.

2. Il tesserino di cui al comma 1 dell'art. 7, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'ATC B03 e l'assicurazione, dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza.

Art. 9 Divieto di immissioni

1. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti anche di specie autoctone) salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio al momento vigente.

Art. 10 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L. 157/1992, all'art 61 della L.R. 8/1994 e all'art. 22 del Regolamento Regionale 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della L.R. 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 aprile 1984 n. 21.

Sono inoltre previste le seguenti sanzioni, nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria:

- a) in giornate o in orari in cui tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00;
- b) nelle zone di parco (zona A, B e zona C) dove tale attività non è ammessa, è applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 a euro 2.500,00.

Art. 11 Convenzione con l'ATC BO3

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nell'area contigua, l'ATC competente provvederà agli interventi previsti dall'art. 33, comma 1, della L.R. 8/1994, secondo modalità da definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente.

2. La Convenzione sarà stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 8/1994 e s.m. e degli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/2005.

3. I proventi dei capi di cervo, daino e capriolo prelevati in caccia di selezione andranno a favore dell'ATC BO3.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della L.R. 6/2005.